



INTRUSIONI INFORMATICHE

Caro socio,

ci sono giunte numerose segnalazioni di accesso non giustificato alle e-mail personali che riguardano anche la Presidenza e l'Esecutivo, con conseguente inoltro dei contenuti delle comunicazioni in modo illecitamente contraffatto.

L'accesso illecito alle e-mail determina da un lato una grave violazione della *privacy* e dall'altro la violazione del diritto di vedere sempre tutelata l'autenticità della propria manifestazione del pensiero.

Con la presente ti comunichiamo di porre particolare attenzione e cautela nell'inoltro dei messaggi e di utilizzare un servizio antivirus e accessi che impedisca le cennate operazioni illecite.

Se ti dovesse accadere un caso simile, ti segnaliamo che il colpevole dell'illecita diffusione delle e-mail è rintracciabile attraverso una segnalazione agli intermediari della comunicazione (access provider, service provider, fornitori di hosting ecc.) che sono responsabili dell'invio delle comunicazioni potendo esercitare concretamente ogni riparazione da ingerenze e censure la propria libertà di manifestazione del pensiero. Non c'è dubbio, infatti, che l'intermediario della comunicazione risponde in solido, sul piano giuridico, dei contenuti diffusi attraverso una condotta non autorizzata. In particolare, dinanzi all'invio di una segnalazione circa la presunta illiceità di determinati contenuti, il provider può cancellare o comunque ad oscurare determinati, oppure risalire al soggetto che ha proceduto all'inoltro non giustificato.

Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica deve, infatti, in primo luogo, garantire la sicurezza della rete attraverso l'introduzione di appropriate misure tecniche ed organizzative, in modo da assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In caso di particolari rischi, è obbligo dei fornitori di servizi informare gli utenti circa l'esistenza di pericoli di violazione della sicurezza della rete, al di fuori dei possibili rimedi adottabili dai fornitori stessi.

In secondo luogo, ti rammento che sul punto esiste una specifica normativa che impone ai fornitori l'obbligo di adottare le tecniche più opportune per garantire anche la massima riservatezza delle informazioni presenti in rete. L'uso di dispositivi occulti, quali spyware, che s'introducono nel terminale degli utenti per accedere a loro informazioni, costituisce, infatti, una grave violazione della loro riservatezza, con conseguenti sanzioni che giungono sino alla pena detentiva.

L'uso distorto delle tecnologie - quale veicolo di illegalità - è, inoltre, costantemente monitorato dalla Polizia Postale e delle comunicazioni, impegnata a contrastare le attività illecite compiute attraverso i mezzi di comunicazione, assumendo un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità su internet. Fenomeni, dunque, come la attacchi a sistemi informatici, le truffe commesse con i codici di carte di credito e ancora la diffusione di virus

informatici, l'illecita duplicazione di materiali e la diffusione di programmi tutelati dal diritto d'autore possono essere segnalati al Servizio centrale, che ha sede nella capitale, anche via e-mail al seguente indirizzo: poltel.rm@poliziadistato.it.

La capillare distribuzione delle forze investigative all'interno del territorio nazionale consente una possibilità d'intervento tempestiva e puntuale necessaria sia per l'attività repressiva sia per la raccolta delle fonti prova, file di log e dati tecnici, presso i nodi telematici ove sono contenuti.

Ti segnalo inoltre che la cennata condotta illecita è punibile secondo la legge sulla *privacy*. Infatti, gli obblighi imposti dalla normativa hanno l'obiettivo di evitare intrusioni nella vita degli utenti, dirette a ricavare ogni informazione personale sugli stessi. La normativa specifica che le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

I cosiddetti software spia, bachi invisibili ("web bugs"), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi che possono introdursi nel terminale dell'utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente costituiscono una grave intrusione nella vita privata di tale utente e sono puniti con sanzioni penali.

Spero di averti fornito delle utili informazioni per la tutela dei tuoi diritti, segnalandoti che per i casi che si sono già consumati sono state già adite le competenti autorità.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Dott. Roberto Callioni

Visita il sito www.andi.it

sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e rivolgere **domande tecniche** sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio **cliccando qui**

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale. Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge.